

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Provincia di Bologna

Area Tecnica – Servizio Sviluppo Economico

Via 2 Agosto 1980 n°118 - 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)

Tel. 051/68.18.911 Fax 051/68.18.950

comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it

Tit. X CL.1

Sant'Agata Bolognese lì 09/11/2015

ORDINANZA N° 18/2015

MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO 15 novembre 2015 - 1° marzo 2016

IL SINDACO

Visti gli artt. N.1 e 13 del R.D. n.3298 del 20-12-1928;

Visto l'art. 5 della L.R. n. 19 del 04-05-1982;

Vista la Legge n.833 del 03-12-1978;

Vista la Direttiva CE 409/1988;

Visto il Reg 1099/2009 (benessere animale);

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n°1 del 18/01/2012 (nuovo tariffario);

Visto il Regolamento 2075/05 CE (presenza trichine nelle carni);

Vista l'Ordinanza 12/04/2008 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare "l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti"

Visto il vigente Regolamento locale di igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

AUTORIZZA

La macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo 15 novembre 2015 – 1° marzo 2016.

ORDINA

1. La macellazione dei suini a domicilio è consentita dal **15 novembre 2015 al 1° marzo 2016**. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, o in Comune o presso gli uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, **concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione**. E' possibile prenotare la visita anche via Internet mediante il seguente Percorso:
 - 1) Sito internet dell'AUSL di Bologna (<http://www.ausl.bologna.it>)
 - 2) Sulla sinistra della pagina in campo azzurro scegliere Per i cittadini e Macellazione a domicilio. Si aprirà la pagina web di presentazione della prestazione alla fine della quale è riportato il link di collegamento al modulo di prenotazione on line.
2. Le visite sanitarie verranno effettuate solo nelle giornate **di martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00**. Il suino macellato dovrà essere presentato in mezzogiorno; **è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria**.
3. Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell'art.13 del R.D. 3298/1928 e dell'Ordinanza 12/04/08, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (**almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda**) ed in numero proporzionato (**massimo 4 capi**) ai componenti il nucleo familiare.
4. La macellazione a domicilio è permessa **solo per il consumo familiare** delle carni ed **è vietata la vendita** delle carni e dei salumi provenienti da macellazioni a domicilio.

5. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze. (Reg.1099/2009).
6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, **senza allontanarle dalla sede di macellazione.**
7. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Az. AUSL è fissato in € 9,00 per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna.

Si ricorda inoltre: che per l'inottemperanza a quanto sopra sono previste sanzioni ai sensi delle normative vigenti:

- Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/1928, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS, modificato dall'art.16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione delle carni, previsti nella Legge 689/81 e suo regolamento di attuazione;
- Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00, ai sensi dell'art.6 comma 3, del DLvo 193/2007 oppure da €3.000,00 a €18.000,00 ai sensi dell'Art.6, comma 10, del DLvo 193/07;
- Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000,00 a 6.000,00 ai sensi del DLgs 6.11.2013 n.131, salvo che il fatto non costituisca reato.



Il Sindaco

Giuseppe Vicinelli